

40.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanze:		Colombini	4-02447 2054
Mele	2-00133 2047	Tanzilli	4-02448 2055
Berlinguer	2-00134 2047	Calvi	4-02449 2055
		Scalia	4-02450 2055
Interrogazioni a risposta orale:		Mastroluca	4-02451 2056
Selva	3-00159 2048	Tanzarella	4-02452 2057
Marino Giovanni	3-00160 2048	Saraceni	4-02453 2058
		<i>ERRATA CORRIGE</i>	2060
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:	
Gambale	5-00219 2049	Ardica	4-00350 III
Stampa	5-00220 2050	Carrara	4-01112 V
Duca	5-00221 2050	Marengo	4-00014 VIII
		Marengo	4-01052 VIII
Interrogazioni a risposta scritta:		Muzio	4-00164 IX
Fragassi	4-02439 2051	Pecoraro Scanio	4-00463 X
Leoni Orsenigo	4-02440 2051	Pecoraro Scanio	4-00535 XI
Leoni Orsenigo	4-02441 2051	Percivalle	4-00146 XIV
Boghetta	4-02442 2052	Percivalle	4-01536 XV
Massidda	4-02443 2052	Ronchi	4-00772 XVIII
Pepe	4-02444 2053		
Sartori	4-02445 2053		
De Ghislanzoni Cardoli	4-02446 2053		

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente e dell'interno, per sapere — premesso che:

ogni anno assistiamo a estesi incendi praticamente diffusi in tutte le aree del Paese ma in netta prevalenza nel sud e nelle isole;

in tal modo viene depauperato gravemente il paesaggio e viene vanificata la costosa opera di rimboschimento in atto da lunghissimo tempo;

più volte è stata avanzata l'ipotesi di un interesse allo sviluppo di tali incendi da parte di alcuni gruppi di operai forestali stagionali impegnati nell'opera di rimboschimento che così facendo si assicurerebbero un lavoro anche per il futuro;

risultano del tutto carenti l'opera di prevenzione degli incendi e le attrezzature per lo spegnimento dei focolai;

questi fenomeni sono particolarmente acuti nell'area del Gargano, dotata di ampia copertura arborea, ma anche caratterizzata da lunghi periodi di siccità estiva —:

cosa intendano fare per potenziare l'opera di prevenzione degli incendi, non-

ché per realizzare una più efficace repressione degli incendi dolosi;

come intendano cointeressare i lavoratori forestali alla manutenzione ed allo sviluppo del patrimonio forestale;

quali interventi immediati intendano varare per evitare che, specie nelle aree più a rischio come appunto quella del Gargano, nell'estate del 1994 si determinino ulteriori danni gravi al patrimonio boschivo.

(2-00133)

« Mele ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il ministro per i rapporti con il Parlamento Giuliano Ferrara, intervenuto nel corso della seduta della Camera del 21 luglio 1994, ha così spiegato le ragioni « dell'assassinio » del decreto-legge sulla custodia cautelare: « il decreto viene ritirato perché nel rapporto tra il potere esecutivo, nella sua espressione di organo legislativo che gli deriva dalla facoltà di emanare decreti-legge, ed i procuratori della repubblica di Milano, questi ultimi sono i più forti » —:

se il Governo nella sua interezza condivide il giudizio politico espresso dal ministro Ferrara.

(2-00134) « Berlinguer, Guerzoni, Mattioli, Mussi, Novelli, Spini ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

non è in discussione il valore professionale della giornalista Barbara Palombelli (plurioccupata), viene invece in modo offensivo messo in rilievo che nella Redazione del TG3 non esisterebbe, per la conduzione dello « Speciale TG3 » — secondo la dichiarazione del Vicedirettore Balassone — alcun giornalista « con competenza specifica e rapporti di alto livello con il mondo della politica uniti ad una qualche confidenza con il mezzo televisivo »;

tale affermazione offende la professionalità di decine di giornalisti del TG3 —:

se il Consiglio di amministrazione della RAI condivide questo giudizio del responsabile della Rete;

se corrisponda a criteri di risparmio vitali per la RAI, ingaggiare persone estra-

nee all'azienda, senza utilizzare giornalisti interni in grado di svolgere lo stesso servizio;

come tale discriminazione possa incitare il personale interno a continuare a svolgere la sua opera con la dimostrata capacità e zelo, che hanno determinato il successo del TG3 e della Rete 3. (3-00159)

GIOVANNI MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso:

il massacro dei sette marinai italiani (cinque campani e due siciliani) trucidati, il 6 c.m., mentre dormivano a bordo della motonave « Lucina », ancorata nel porto di Jenjen in Algeria;

lo stato di particolari difficoltà economiche in cui l'orribile delitto ha gettato le famiglie delle vittime —:

se e quali iniziative il Governo abbia preso o intenda prendere per la sicurezza degli Italiani impegnati per ragioni di lavoro in Algeria;

se e quali concreti provvedimenti il Governo abbia adottato o intenda adottare a sostegno delle famiglie dei marinai assassinati. (3-00160)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GAMBALE e MANGANELLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

si trascinano da tempo inammissibili ambiguità ed incertezze in ordine alla figura professionale dell'assistente sociale;

tali ambiguità nascono con l'istituzione stessa della figura professionale in parola. Infatti, sebbene essa avesse indubbia valenza pubblica, atteso che l'intervento degli assistenti sociali era previsto per l'assistenza carceraria, ospedaliera e psichiatrica, la formazione professionale veniva demandata a scuole private;

i successivi sviluppi legislativi più significativi sono stati rappresentati dai decreti 382 del 1980 e 162 del 1982, che confermò nell'Università le scuole dirette a fini speciali e definì i corsi di studio come « corsi ufficiali universitari » aventi, per i requisiti d'accesso e per le norme ed i titoli acquisibili, piena dignità universitaria; il decreto del Presidente della Repubblica 14 del 1987 ed il decreto ministeriale 30 maggio 1985, che hanno chiarito che il titolo abilita all'esercizio della professione e che la formazione può avvenire solo all'Università;

gli assistenti sociali hanno sopportato spesso notevoli sacrifici per conformare il titolo agli *standards* previsti dalla legge, sino, talvolta, all'esclusione da concorsi di assistenti sociali già esercenti la professione;

a distanza di tre anni dall'emanazione della legge del 1987, è stato rinnovato il contratto della sanità. In questo contratto gli assistenti sociali sono rimasti inquadrati al VI livello, perché ancora una volta il loro titolo non veniva considerato come percorso formativo successivo al di-

ploma di scuola media superiore. Di contro a questo disconoscimento formale della professionalità, si sono avuti importanti riconoscimenti di leggi di settore, quali la legge n. 448 del 1988, il decreto-legge n. 272 del 1989 (codice di procedura penale minorile), la legge n. 184 del 1983 su adozione ed affidamento, la legge n. 162 del 1990 sulle tossicodipendenze eccetera, hanno attribuito alla figura in parola oneri e responsabilità crescenti;

alle difficoltà formative cui s'è accennato, retributive e di esclusione dalla formazione permanente, perché, appunto, l'attività è inquadrata al VI livello, la legge 341 del 1990 ha aggiunto la cancellazione delle scuole dirette a fini speciali ed ha azzerato la valenza universitaria già acquisita;

nel 1991 una Commissione insediata dall'allora ministro Ruberti ha sancito la necessità dell'istituzione di un corso di laurea per conformare la normativa italiana a quella europea e soddisfare le esigenze formative del settore;

già nel 1967, con la risoluzione n. 67, il Consiglio d'Europa chiedeva di realizzare per gli A.S. gli stessi livelli formativi degli Stati europei, e cioè il corso di laurea;

la Corte Costituzionale ha sancito la possibilità di riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, riconoscendo, di fatto, l'equipollenza del corso di studi alla laurea;

la legge n. 84 del 23 maggio 1993 sull'ordinamento professionale e l'istituzione dell'albo, è inadeguata e contrasta ancora una volta con la realtà lavorativa —:

se ravvisi l'opportunità che i titoli di studio conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, acquistino automaticamente la definizione di Diplomi universitari;

se, per quanto di propria competenza, intenda promuovere, ex articolo 9 commi 5 e 6 legge n. 341 del 1990 chiarimenti in

merito al livello d'accesso dell'A.S. nella Pubblica amministrazione;

se intenda finalmente istituire, senza più passare per forme ibride o titoli sperimentali, il corso di laurea quinquennale in Servizi sociali, nella configurazione del diploma universitario, più due anni integrativi di specializzazione di approfondimento;

se ravvisi l'opportunità che al biennio di specializzazione nell'ambito del corso di laurea lunga, possano accedere i titoli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987. (5-00219)

STAMPA, SUPERCHI e BARTOLICH.
— *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel 1991 il comune di Milano ha supportato un esborso di lire 5.800.000.000 per ospitare in alberghi cittadini 1.009 nuclei familiari pari a 2.043 persone;

il problema degli sfratti continua ad essere drammatico, la ricerca degli alloggi un grande problema per migliaia di persone, soprattutto per le giovani coppie;

constatato che:

un Ente previdenziale pubblico, l'INPDAL, a Milano, tiene sfitti da oltre 6 anni 143 alloggi;

a nulla sono valse le lettere di protesta che il Presidente del Consiglio di zona 15, Alessandro Pezzoni, ha inviato alla direzione nazionale dell'INPDAL, per sollecitare notizie relative ad eventuali progetti dell'ente proprietario;

il PDS, di fronte a questo modo irresponsabile di gestire le proprietà pubbliche propone che il comune di Milano si attivi con l'Ente proprietario per verificare la possibilità di acquisire la proprietà di questo stabile al fine di poter rispondere più efficacemente al problema degli sfratti —;

se non ritenga opportuno avviare una inchiesta su questa grave situazione e

sollecitare l'INPDAL perché renda disponibile questo patrimonio, anche tramite cessione al comune, o affittuaria per far fronte a una domanda di casa così acuta a Milano. (5-00220)

DUCA, CALZOLAIO, GALDELLI, GIACCO e MARIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la legge 12 agosto 1993, n. 317, recante norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica, tra l'altro, ha autorizzato la spesa di lire 230 miliardi per il periodo 1994-1995;

tali stanziamenti sono destinati a completare le opere della città di Ancona, Ariano Irpino, Macerata e Pantelleria secondo il programma stabilito con appositi decreti del Ministero dei lavori pubblici;

visto il disegno di legge AC n. 807 riguardante l'assestamento per il bilancio dello Stato, pag. 61 del volume II ove al capitolo 9310 viene prevista una decurtazione nel bilancio di cassa riducendo da 65 a 15 miliardi l'effettiva possibilità di spesa per i comuni sopra citati;

atteso che tale somma non consente ai suindicati comuni e/o al Ministero stesso di effettuare nel corso dell'anno 1994 le gare d'appalto per insufficienza dei fondi a disposizione —;

quali siano le motivazioni che hanno determinato tali scelte;

come intenda rimuovere gli effetti negativi per le città che attendono da troppi anni il completamento delle opere, per troppo tempo sabotate dal perverso intreccio affarista che ha coinvolto concessionario e il Ministero dei lavori pubblici a livello centrale e periferico;

a che punto sia la realizzazione dei decreti attuativi della legge, se è prevista e quando la firma delle convenzioni con le amministrazioni comunali interessate per definire tempi e modalità di completamento delle opere. (5-00221)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FRAGASSI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il giorno 18 luglio 1994, alle ore 17.00 in località Firenze, nei pressi della centralissima P.zza S.M. Novella, si sono verificate situazioni di disordine pubblico causate da alcuni facinorosi extracomunitari, attraverso atti di aggressione non solo verbale, nei confronti sia dei commercianti della Piazza che dei loro clienti;

sul posto, chiamate telefonicamente dalla gente impaurita, sono intervenute le forze dell'ordine, Carabinieri e Polizia, che hanno provveduto a ripristinare l'ordine;

l'episodio descritto non è che l'ennesimo di una serie di altre situazioni analoghe, che si verificano ormai da anni quasi quotidianamente, nella storica Piazza, tanto che la stessa è stata assunta ad emblema del degrado della città di Firenze —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare perché si controlli maggiormente la zona di S.M. Novella, al fine di prevenire le situazioni sopra descritte ed evitare così la degenerazione di una già difficile realtà che potrebbe suscitare incontrollate e pericolose reazioni da parte degli abitanti, dei commercianti e degli artigiani della piazza. (4-02439)

LEONI ORSENIGO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Casnate con Bernate (Como) è stata appurata l'esistenza di una situazione di contrapposizione tra un gruppo di cittadini (compratori degli immobili edificati sull'area lottizzata e denominata « CENTRAL PARK ») ed alcune società immobiliari (la cui proprietà si fa risalire al costruttore valtellinese Isidoro

Meraviglia), operanti sul territorio comunale, per questioni afferenti il valore degli edifici ai fini del regolamento dell'INVIM (quando questa era ancora in vigore) e dell'IVA (per un valore complessivo di lire 8 miliardi — importo sino ad ora accertato come riportato da notizie di stampa);

il costruttore Isidoro Meraviglia è stato oggetto di un provvedimento di arresto per i fatti suesposti a che la situazione sembra coinvolgere anche l'amministrazione comunale i cui responsabili, omettono la segnalazione all'autorità giudiziaria di fatti inerenti le concessioni edilizie resi noti agli amministratori da alcuni cittadini mediante lettere autografe, rendevano possibile l'appiattimento delle irregolarità mediante concessione di « varianti in corso d'opera »;

l'amministrazione comunale ha ommesso la consegna di alcuni documenti all'autorità giudiziaria e che i responsabili dell'amministrazione non hanno tenuto conto del parere del loro legale di fiducia che imponeva (aprile 1991), vista la situazione generale dei fatti, di rivolgersi alla Procura della Repubblica e di comminare sanzioni al summenzionato costruttore —:

se siano a conoscenza del Governo le ragioni per cui il procedimento in corso tarda a tradursi nella formalizzazione istruttoria di un processo ai responsabili di tali fatti per verificare i gradi di responsabilità emergenti;

se non intenda accertare se l'operato degli amministratori locali, ancor prima di esperire la verifica delle responsabilità giudiziarie, può configurare già fin da ora gli estremi di provvedimenti disciplinari da parte delle autorità preposte. (4-02440)

LEONI ORSENIGO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 81 del 1993 ha introdotto nuove responsabilità per i sindaci ed i presidenti di provincia;

tale legge, all'articolo 26, vieta ai presidenti della provincia, ai sindaci, agli assessori di assumere incarichi o consulenze per conto della USSL;

la Corte di Cassazione, con sentenza numero 5076/94, sancisce l'obbligatorietà per chi si trova nella posizione di presidente della provincia, di sindaco o di assessore di optare tra la professione e la carica elettiva entro dieci giorni dalla ratifica di tale atto —:

quali siano i motivi per cui l'articolo 26 della legge n. 81 del 1993 considera il solo rapporto di consulenza e incarico e non il rapporto di dipendenza;

se il sindaco di un comune inferiore ai 30.000 abitanti, il cui territorio coincide con quello della USSL della quale è dipendente e dirigente, abbia il dovere di esercitare l'opzione tra la carica professionale e quella elettiva;

se la partecipazione del soggetto di cui al capoverso precedente al Comitato dei Garanti ed a quello di Gestione delle USSL abbia dei risvolti sanzionatori oppure no. (4-02441)

BOGHETTA, MUZIO e PISTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Resto del Carlino del 24 maggio 1994 porta una pagina titolata: Speciale 740;

questa pagina è impostata sull'apertura di un numero verde attraverso il quale i cittadini possono chiedere chiarimenti a otto esperti della Direzione affari generali e contenzioso;

nella pagina sono quindi sintetizzate le domande dei cittadini le risposte degli esperti e la conferenza stampa del sottosegretario alle Finanze: onorevole Berselli da Bologna;

tale iniziativa dovrebbe prolungarsi per cinque giorni;

già le finanze posseggono un numero verde per rispondere ai cittadini, quindi si tratterebbe di farlo conoscere e nel caso di ampliarne le potenzialità;

gli otto esperti sarebbero stati spostati per ordine proveniente da Roma e non su di un lavoro impostato dalla Direzione Bolognese;

pare evidente all'interrogante che l'operazione, più che informare i cittadini abbia lo scopo di una promozione di immagine del neo sottosegretario; pare conseguentemente non accettabile che l'Amministrazione pubblica venga utilizzata ai fini dell'immagine dei politici di Governo (dove starebbe il cambiamento?) —:

cosa intenda fare per riportare le funzioni del personale delle finanze in questione nei compiti previsti e per far sì che il diritto all'informazione in materia fiscale sia appunto un diritto e non un estemporaneo scoop giornalistico.

(4-02442)

MASSIDDA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la Corte dei conti ha inserito l'ospedale regionale per le microcitemie di Cagliari nel novero delle strutture sanitarie nazionali antieconomiche;

il microcitemico è un centro di ricerca ad altissima specializzazione nella lotta alla talassemia, per la prevenzione, diagnosi, cura e ricerca nel campo delle malattie ematologiche, oncologiche, genetiche in età infantile, convenzionato con l'università degli studi, riconosciuto quale centro internazionale di riferimento per le emopatie ereditarie dalla organizzazione mondiale della sanità (WHO) e censito come centro di riferimento nella European Directory per le malattie ereditarie del metabolismo;

il centro ospedaliero è organizzato per svolgere il 90 per cento dell'attività in regime di *day-hospital* e di prestazioni ambulatoriali, riservando una quantità mi-

nima di posti letto ai ricoveri a tempo pieno per pazienti oncologici particolarmente gravi e trapianti di midollo osseo;

l'ospedale microcitemico è l'unico centro di riferimento in Sardegna per 720 bambini talassemici costretti ogni 20-30 giorni a trasfusioni ed ogni tre mesi a controlli, nonché per centinaia di pazienti affetti da malattie ereditarie;

grazie all'attività del presidio il numero dei pazienti affetti da talassemia si è ridotto da 100 a 5 per anno;

per l'attività preventiva il centro funge da riferimento per altre regioni italiane e per altri paesi europei e non europei, non riuscendo ad assolvere alle richieste che provengono dalla penisola;

il giudizio della Corte dei conti è scaturito da dati parziali rilevati nel corso di un'indagine promossa dal Ministero della sanità negli ospedali italiani, che ha evidenziato la dotazione di 13 posti letto a fronte di 264 dipendenti, ignorando tutte le forme di assistenza alternativa al ricovero a tempo pieno, che attestano per l'anno 1993 un'attività ospedaliera complessiva pari a 19.434 ricoveri in regime di *day-hospital* e 778 ricoveri a tempo pieno —:

se sia a conoscenza dei fatti su esposti e quali provvedimenti il Governo intenda adottare con urgenza in merito alla revisione del giudizio della Corte dei conti ed alla eliminazione dei provvedimenti conseguenti. (4-02443)

PEPE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la tratta ferroviaria Caserta-Foggia rischia di non essere completata compromettendo in tal senso un servizio fondamentale per le aree più vulnerate del Sud;

tale infrastruttura è essenziale per lo sviluppo di tutte le realtà comunali che devono in tal senso superare quel gap infrastrutturale fondamentale;

le opere non possono restare incomplete e che bisogna portare a termine le opere previste nel piano novennale delle Ferrovie dello Stato —:

se ritenga opportuno fornire una puntuale, dettagliata, precisa e impegnativa risposta al fine di dare soddisfazione alle comunità interessate e di concludere un'opera che è fondamentale per lo sviluppo dell'area di terra di lavoro — del Sannio — e della Capitanata. (4-02444)

SARTORI. — *Ai Ministri del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

sembra che la C.P.D.E.L. (Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali) — con sede in Roma, via C. Colombo, n. 44 — da circa tre anni non apre la posta in arrivo;

addirittura, stando alle informazioni di alcuni funzionari della regione Umbria, pare che gli Uffici Postali di Roma non consegnino la corrispondenza alla C.P.D.E.L. perché questa non restituisce i sacchi postali vuoti, sacchi che giacciono ammassati disordinatamente in vari locali del Ministero del Tesoro all'indirizzo di cui sopra;

in conseguenza di ciò, chiunque desideri avere informazioni o conoscere la propria posizione pensionistica deve recarsi personalmente negli uffici sopra citati, con grave disagio per gli utenti residenti in regioni non limitrofe al Lazio —:

se le notizie sopra riportate corrispondano al vero e, nel caso di risposta affermativa, quali iniziative intendano adottare per porre fine a questa incresciosa situazione. (4-02445)

DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Pavia aveva stabilito, nell'ambito del piano di razionalizzazione delle scuole medie di

chiudere la sezione staccata di Frascarolo (PV) a far tempo dall'anno scolastico 1992-1993;

tale chiusura non è poi stata attuata e che pertanto sino ad ora la sezione staccata predetta ha potuto continuare ad operare regolarmente;

la Direzione I del Ministero della pubblica istruzione con lettera datata 7 giugno 1994 invitava alla chiusura immediata di tale scuola;

tale chiusura creerebbe gravi problemi sociali nel territorio stante la distanza con altre scuole di pari grado in una zona soggetta, specie nella stagione invernale, a nebbie fitte e persistenti e di conseguenza con difficoltà nella viabilità;

la chiusura della scuola comporterebbe necessariamente lo spostamento dalla zona di famiglie giovani con conseguente spopolamento mentre, al contrario, sarebbero opportuni interventi per salvaguardare l'attuale tessuto sociale ed urbano —;

se non si ritenga assolutamente indispensabile annullare la soppressione della sezione staccata di scuola media nel comune di Frascarolo (Pavia), al fine di evitare gravissimi disagi alla popolazione non proporzionati al modesto risparmio finanziario che si otterrebbe con la soppressione stessa. (4-02446)

COLOMBINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nel disporre lo scioglimento dell'EFIM nel luglio del 1992, sono stati congelati i crediti alle aziende fornitrici, per importi complessivamente di 4.000 miliardi circa;

la lentezza dei pagamenti (comunque parziali), a due anni di distanza dal congelamento, ha causato il tracollo di molte

aziende creditrici, con la conseguente perdita di 8.000 posti di lavoro impiegati nelle stesse e di altri, non quantificabili, per le aziende dell'indotto che hanno perso i crediti che vantavano sulle aziende fornitrici EFIM;

il decreto 532 del 23 dicembre 1993, convertito in Legge n. 111 del 17 febbraio 1994 permette, alle aziende medio piccole creditrici, la sospensione fino al 20 gennaio 1995 di pagamenti di IVA, IRPEG, ed altre imposte da versare in qualità di sostituto d'imposta (sospensione limitata all'ammontare del credito residuo vantato dalle stesse);

i suddetti provvedimenti non hanno rappresentato una soluzione definitiva del « problema EFIM »;

la sospensione, anche alla luce di quanto affermato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 110/E del 18 luglio 1994, non significa compensazione, ma soltanto un beneficio temporaneo scadente il 20 gennaio 1995, con la conseguente obbligazione a versare quanto debitamente non versato in precedenza per imposte varie —;

quali risultino ad oggi le consistenze dei debiti EFIM nei confronti delle aziende fornitrici italiane, con specifico riferimento alle aziende medio-piccole;

quali risultino ad oggi le disponibilità finanziarie del Commissario Liquidatore, per fare fronte ad un debito residuo, maggiorati degli interessi maturati, che come tali dovrebbero essere contabilizzati nei bilanci del gruppo EFIM;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere il Governo, per chiudere la penosa vicenda in modo dignitoso e corretto per un moderno stato di diritto (anche a mezzo di apposite misure che consentano la compensazione, a favore delle sole società creditrici, tra crediti EFIM e debiti nei confronti della pubblica amministrazione, quali IVA, IRPEG, ILOR, ICI, Contributi Previdenziali, IRPEF per Sostituti d'Imposta ecc ...). (4-02447)

TANZILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso:

che un'azione volta alla ripresa delle grandi opere di importanza vitale per il territorio sorano e della intera provincia di Frosinone si rende necessaria;

che i lavori di completamento del V lotto della superstrada Sora-Frosinone, che unisce Castel Massimo di Veroli al previsto casello autostradale A1 di Ferentino, appaltati nel 1990 dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Lazio, sono bloccati da più di tre anni;

che l'assessorato ai lavori pubblici della regione Lazio non ha avviato l'attuazione del programma dei lavori del IV lotto della superstrada Sora-Frosinone nel tratto che unisce Sora all'arteria Avezzano-Cassino;

che la regione Lazio non ha dato seguito al programma di finanziamento per la progettazione della superstrada Sora-Isola Liri-Ceprano-Fondi-Gaeta, sistematicamente inserito nel bilancio regionale a partire dal 1985 —;

quali urgenti misure i Ministri in indirizzo intendano adottare ed i modi ed i tempi per l'ultimazione e l'attuazione dei programmi di cui ai punti precedenti, visto che, tali opere sono fondamentali per la ripresa dello sviluppo socio-economico della provincia di Frosinone e costituiscono importanti collegamenti trasversali alla « dorsale appenninica centro-meridionale » (Rieti-Avezzano-Cassino-Benevento) identificata dalla CASMEZ mediante un progetto speciale su indicazione del CRPE (1970). (4-02448)

CALVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

è sempre stata garantita l'autonomia scolastica del Liceo Ginnasio « Romani » di Casalmaggiore (CR), unica scuola Media Superiore presente nel distretto scolastico di Casalmaggiore dotata di Presidenza,

distante 45 chilometri dal capoluogo provinciale di Cremona, città nella quale ha sede il Liceo Ginnasio « Manin » di cui la realtà scolastica casalese dovrebbe diventare sezione staccata ma gerarchicamente dipendente a tutti i livelli —;

se non intenda garantire al Liceo Ginnasio « Romani », istituzione secolare profondamente sentita dal mondo culturale, scolastico, civile della zona casalascavadianese, la necessaria autonomia;

se non ritenga di istituire una Presidenza plurisetoriale, analogamente a quanto sperimentalmente consentito in altre località del Paese e pubblicato con dovizia di particolari dagli organi di informazione. In tal modo si consentirebbe al Distretto scolastico di Casalmaggiore di mantenere l'unica Presidenza esistente, collegandovi le presenze dell'istituto tecnico per Geometri, dell'Istituto Tecnico Industriale e dell'Istituto di Agraria, attualmente operanti in tale realtà con proprie sedi staccate;

se non ritenga, ai fini della decisione ultima, di dover considerare il forte impegno didattico e gli interessamenti da sempre profusi dalla realtà amministrativa locale e dai parlamentari della zona anche in termini di sviluppo delle sperimentazioni presso il predetto Liceo Ginnasio « Romani ». (4-02449)

SCALIA, LORENZETTI, CALZOLAIO, FUSCAGNI, BARGONE, BARTOLICH, CAMOIRANO, DE SIMONE, EMILIANI, GERARDINI, MAFAI, PULCINI, TURRONI, VIGNI e ZAGATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il 15 luglio il Governo ha emanato un decreto-legge che reitera per l'ennesima volta alcune modifiche alla disciplina degli scarichi;

il Governo ha aggiunto al testo precedente un articolo 6 che, contemplando alcuni provvedimenti di apparente riorganizzazione del Ministero dell'ambiente,

pone il problema della congruità del decreto stesso con i requisiti previsti dalla legge n. 400 del 1988, sulla riforma della Presidenza del Consiglio;

in particolare viene ridotto il numero dei componenti del Consiglio Nazionale per l'ambiente, viene soppresso il Comitato Scientifico e vengono ricostituite la Commissione tecnico-scientifica, la Commissione VIA e la Segreteria Tecnica dei parchi;

i componenti ed il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, che assume le competenze del Comitato Scientifico, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente;

il Presidente della Commissione per la VIA viene individuato, dall'articolo 6, « tra i Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i docenti universitari e i dirigenti dello Stato » -;

se il Ministro intenda depotenziare il ruolo del Consiglio Nazionale per l'Ambiente, magari escludendo i rappresentanti delle associazioni ambientaliste;

se il Ministro non ritenga del tutto improprio far presiedere la Commissione VIA a figure completamente sprovviste di quelle competenze tecniche e amministrative che hanno invece a tutt'oggi caratterizzato il buon funzionamento della Commissione costituendo un organismo privo di connessioni sul piano istituzionale e funzionale con i competenti uffici del Ministero;

se il Ministro non ritenga inoltre che si configuri - nel caso che a presiedere la Commissione VIA sia chiamato un Magistrato - la conferma del malcostume degli incarichi extra giudiziari contro i quali, almeno nella precedente legislatura, si erano sempre intransigentemente espressi parlamentari anche della parte politica del Ministro dell'ambiente;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che la nomina di detta Commissione con decreto ministe-

riale sia inadeguata alle funzioni dell'organismo, preposto a valutare opere di competenza di tutte le amministrazioni;

se il Ministro intenda venir meno nel trasferire le competenze del Comitato scientifico alla Commissione tecnico-scientifica alla qualificazione dei componenti prevista dalla legge istituita del Ministero, non tanto per i soggetti designati dai Ministeri e dagli Enti, ma per quanto riguarda la scelta di esperti e professori universitari ed il parere dell'Accademia Nazionale dei Lincei, considerato che il decreto prevede la ricostituzione della Commissione senza nessun criterio per la sua formazione;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'ambiente non intendano venir meno, riorganizzando con decreto-legge le commissioni operanti presso il Ministero e riformulandone i compiti, alla riorganizzazione delle competenze previste dalla legge istitutiva dell'ANPA, cui non hanno dato alcuna attuazione;

se la « riorganizzazione » con decreto-legge, attuato con il pretesto di ridurre il numero dei componenti di organi previsti da norme vigenti, non prelude al disegno di smantellare le residue competenze tecniche del Ministero dell'ambiente.

(4-02450)

MASTROLUCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

nelle scorse settimane migliaia di cittadini di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia si sono visti recapitare, dalla concessionaria del servizio riscossione tributi - GECAP SpA, avvisi di mora con la dicitura « morosità residua », relativa a presunte cartelle esattoriali pagate in ritardo;

l'iniziativa di alcuni cittadini e soprattutto dell'amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia, ha costretto la concessionaria ad ammettere l'errore,

dichiarando: « La concessionaria del servizio di riscossione tributi - GECAP SpA, ha evidenziato, per i contribuenti del comune di San Ferdinando di Puglia, un'anomala segnalazione delle morosità. In particolare, il sistema informatico... ha prodotto un'indiscriminata elaborazione e stampa di avvisi di mora anche per i contribuenti che in realtà avevano soddisfatto nei termini il proprio obbligo tributario... », e sospendendo di conseguenza l'efficacia delle notifiche fatte;

nonostante che la medesima richiesta sia stata avanzata dagli amministratori dei comuni di Trinitapoli e Margherita di Savoia, non risulta che si sia analogamente provveduto —:

quali iniziative intenda assumere per chiarire adeguatamente quanto avvenuto;

quali provvedimenti intenda adottare, qualora risulti indebito l'invio di avvisi di mora anche per i cittadini di Margherita di Savoia e Trinitapoli;

quali provvedimenti saranno adottati per evitare che simili inconvenienti possano ripetersi, a danno di ignari contribuenti. (4-02451)

TANZARELLA. — *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

esiste la legge quadro sull'handicap L. del 5 dicembre 1992, n. 104 che all'articolo 33 co. 5 che prevede priorità di scelta per le sedi di lavoro più vicine al domicilio per il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il 3° grado portatore di handicap con lui convivente;

la stessa legge all'art. 3 co. 3 determina priorità nei programmi e negli interventi di servizi pubblici in caso di minorenza « grave » e che tale è quella di persona soggetta a riduzione dell'autonomia personale « correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assi-

stenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione » (cfr. L. 104/92 art. 3 co. 3);

l'art. 4 della suddetta legge che demanda gli accertamenti relativi alla minorenza alle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche integrate da un operatore sociale e da un esperto; l'art. 2 co. 2 L. 423/93 specifica inoltre che nel caso di non pronuncia della commissione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda gli accertamenti sono effettuati dal medico specialista nella patologia denunciata della USL di appartenenza e il suo accertamento produce effetto fino all'emissione di quello definitivo da parte della commissione medica (L. 423/93 art. 2 co. 2);

esiste infine la circ. 43/94 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che non pone limiti di tempo per la transitorietà della certificazione del medico specialista (superando la n. 28/93 che stabiliva un limite massimo di un anno per la pronuncia definitiva della commissione sull'eventualità della gravità dell'handicap);

alcuni insegnanti di Caserta avendo avuto accesso (L. 241/90) presso la USL 15 della stessa città alla documentazione medica riguardante la certificazione dell'handicap dell'assistito determinante la priorità al trasferimento, hanno verificato la genericità delle dichiarazioni attestare, oltretutto, da medici non appartenenti alla USL del richiedente —:

se non ritengano necessario rendere operative le commissioni della USL 15 di Caserta tra l'altro già esistenti evitando che il sistematico ricorso ad un medico specialista (e quindi la produzione di un certificato temporaneo) possa produrre effetti definitivi (il trasferimento di sede);

se inoltre non valutino opportuno predisporre indirizzi più precisi di quelli esistenti sui criteri di identificazione delle tipologie di handicap che necessitano di assistenza permanente, continuata e glo-

bale e che la dicitura di « riduzione dell'autonomia correlata all'età », non sia da specificare ulteriormente limitando le valutazioni discrezionali, visto i diversi abusi che sistematicamente si verificano;

se non ritengano, infine, che il trasferimento di sede ottenuto secondo la L. 104/93 art. 33 co. 5 non debba cessare (ripristino situazione pregressa), quando la motivazione viene a mancare come il decesso dell'handicappato o il suo eventuale ricovero e ancor più quando l'attestazione della minorazione viene fornita da un certificato provvisorio. (4-02452)

SARACENI, GUERZONI, DANIELI, INNOCENTI, DI LELLO e GRASSO. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con delibera n. 87 del 26 febbraio 1990, n. 351 del 23 aprile 1990, l'USSL n. 2 di Castrovillari, ha stipulato convenzione con la « Saman Calabria », per l'attivazione di un laboratorio fotografico sito nella via Po di Castrovillari;

nel quadro degli interventi volti al recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, tra il novembre 1990 e il novembre 1991 la predetta USSL ha corrisposto alla Saman, per la gestione del laboratorio, la somma di lire 105.000.000 così distribuita:

n. 5 operatori per lire 1.000.000 al mese, lire 60.000.000;

ritenute di acconto, lire 14.074.074;

compenso per consulenze e spese generali, lire 30.925.926;

nel suddetto periodo la Saman ha in effetti retribuito soltanto due operatori (il tecnico videofotografico e la psicologa), a fronte dei cinque previsti nella convenzione;

ad uno degli operatori che non era mai stato retribuito, la rappresentante legale della Saman Chicca Rovere, in un

incontro a Bruscata del 26 febbraio 1994 offrì, presenti altri due operatori, un assegno compensativo che fu rifiutato;

la Saman ha ricevuto nel 1992 tre miliardi e mezzo ai sensi degli articoli 131-132 della legge n. 162 del 1990 dal Ministero dell'interno (sotto forma di contributi per il recupero e il reinserimento di tossicodipendenti) e ai sensi dell'articolo 134 dal Ministero del lavoro (per contributi ai progetti per l'occupazione di tossicodipendenti);

di tale finanziamento, un miliardo e quattrocento milioni sono andati, per allestire impianti industriali (Avicola) nel centro di Laccata a Cassano Jonio (CS), alla cooperativa « Hibicus », che a sua volta ha appaltato i lavori alla cooperativa « Il Mattone ». Le predette cooperative sono emanazione della Saman, atteso che i responsabili e i soci di entrambe sono operatori e ospiti della comunità, i quali peraltro non hanno ricevuto (e non ricevono) alcun compenso per i lavori di costruzione e di gestione degli impianti;

nell'ottobre-dicembre 1993 il centro Saman di Sibari (Bruscata) ha ottenuto dal Governo (Ministero dell'interno o del lavoro) un finanziamento per il reinserimento lavorativo di alcuni ragazzi, i quali non solo non hanno ottenuto alcun salario per il lavoro espletato, ma anzi hanno sottoscritto una dichiarazione di rinuncia, motivata come atto di solidarietà verso la Saman;

in alcune comunità Saman vengono giudicati come terapeutici carichi eccessivi di lavoro, tra l'altro spesso incomprensibili e dannosi per la salute fisica e psichica (pulizia delle fosse septiche senza protezione nel centro di Tre Ponti; pulizia degli impianti dell'Avicola senza protezione a Laccata; orario di lavoro di 14 ore nella fabbrica di confezionamento agrumi di Bruscata; « cucine punitive » continuate per diversi giorni che comportano l'andare a letto ad ora tarda per svegliarsi alle 5 del mattino, in tutti i centri);

nel centro Saman di Tre Ponti presso Cassano Ionio vengono macellati senza i necessari controlli ed usati per l'alimentazione degli ospiti animali allevati sul campo;

per un lungo periodo e fino al maggio scorso la comunità Saman di Bruscata si è approvvigionata presso le farmacie della zona, di una quantità spropositata di farmaci, gran parte dei quali è rimasta inutilizzata o è stata utilizzata in modo improprio;

nell'autunno del 1992, dalla comunità Saman di Gropello (Pavia) sono state trasferite in altri centri le serre ed i computers acquistati con finanziamento dello Stato ed inoltre alcune macchine e apparecchiature sono state vendute a privati;

nello stesso centro hanno lavorato ragazzi abbandonati a sé stessi, ossia senza alcuna assistenza terapeutica ed agli ordini del proprietario (De Angelis) dell'azienda che li ospitava, che si preoccupava solo di controllare il lavoro di raccolta dei prodotti agricoli;

nel periodo ottobre-marzo 1992 nel centro Saman di Trapani, in seguito ai progetti finanziati dallo Stato e denominati « Piazze d'Italia », « Mastro Geppetto », « Raccolta Agrumi », ai ragazzi destinatari del finanziamento venne fatta firmare una lettera di rinuncia allo stipendio in favore della Saman, mentre alcuni ragazzi che risultano fruitori del finanziamento, non hanno partecipato alla realizzazione dei progetti, essendo addirittura assenti dal centro di Trapani;

la sede centrale della Saman sita in Milano, Via Plinio, riceve dalle USSL d'Italia competenti, rette giornaliere di circa 60.000 lire per ogni ospite, che diventano circa lire 140.000 per coloro che sono agli arresti domiciliari e tuttavia i centri periferici molto spesso devono provvedere autonomamente al loro mantenimento;

nonostante gli ingenti finanziamenti pubblici, le comunità Saman avanzano, ai

parenti degli ospiti, richieste di sovvenzioni motivate o da generiche necessità delle comunità o da specifiche necessità dei ragazzi alle quali peraltro le sovvenzioni non vengono poi destinate;

alcuni ragazzi, in comunità anche da molti anni, continuano ad essere assistiti dalle USSL di appartenenza mentre lavorano negli uffici dei centri, o per le cooperative affiliate, senza ricevere alcuna retribuzione o percependo retribuzioni di 200.000-600.000 lire mensili per giornate di lavoro di 9-12 ore;

nei centri Saman, che in Italia sono oltre 25, nonostante gli ingenti finanziamenti, i ragazzi soffrono condizioni al limite della sopravvivenza (carenze alimentari, igieniche, sanitarie, culturali e di informazione);

le relazioni sui ragazzi inviate alle USSL di appartenenza vengono molto spesso compilate dalle psicologhe senza fare i colloqui con i ragazzi, ma utilizzando informazioni di seconda mano, essendo raccolte da altri ospiti della comunità a volte nominati, con molta superficialità, « responsabili di squadra »;

del tutto insufficienti sono i risultati di recupero e reinserimento ottenuti dalle comunità della Saman e ciò a causa dell'assenza di una metodologia professionale, essendo la conduzione della terapia affidata ai metodi personali di operatori improvvisati, che istaurano spesso, con gli assistiti, un rapporto di soggezione se non anche di vera e propria violenza —:

se i fatti su esposti rispondono al vero;

in caso affermativo quali misure intendano adottare i ministri interrogati affinché le comunità di Saman assolvano al compito di contribuire alla soluzione dei gravi problemi della tossicodipendenza e non continuino ad agire invece come enti di speculazione economica, danneggiando ulteriormente numerosi

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1994

giovani che già versano in una situazione di grave disagio psicologico, economico e sociale.
(4-02453)

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 21 luglio 1994, tra i firmatari della

interrogazione 4-02433 pubblicata a pagina 2038, deve leggersi « Vincenzo Basile » e non « Basile », come stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 21 luglio 1994, tra i firmatari della interrogazione 4-02435 pubblicata a pagina 2041, deve leggersi « Mazzone » e non « Mazzoni », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ARDICA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

le scuole attuano l'integrazione degli alunni portatori di *handicap* nelle classi comuni avvalendosi del sostegno di insegnanti forniti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, articolo 8, di « apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione », i cui programmi sono approvati con decreto ministeriale;

tali scuole ed istituti hanno finora operato attraverso forme di autofinanziamento e senza alcun onere per lo Stato;

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, all'articolo 14, comma 6, che « l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati »;

in atto, almeno 12 mila docenti di sostegno operano nella scuola statale senza il possesso del titolo di specializzazione;

con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 376 del 31 dicembre 1992 è stata disposta per il biennio 1993/95 la sospensione dei riconoscimenti delle scuole e istituti contemplati all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, limitatamente a quelli gestiti da privati;

con successiva ordinanza n. 345 del 9 dicembre 1993 il Ministro ha ulteriormente disposto la sospensione per il biennio 1994/96 dei predetti riconoscimenti, limitando la sospensione ancora una volta alle scuole ed agli istituti privati;

la sospensione dei riconoscimenti è stata motivata — in ambedue le ordinanze ministeriali — con la necessità di rielaborare i programmi dei corsi di specializzazione;

nel periodo di validità della prima ordinanza, non è stata insediata alcuna commissione con l'incarico di redigere nuovi programmi per i corsi di specializzazione;

durante la vigenza della sospensione dei riconoscimenti il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato e finanziato il funzionamento di numerose decine di corsi statali senza alcuna innovazione nei programmi;

ai corsi di specializzazione gestiti dallo Stato possono iscriversi docenti di ruolo e non di ruolo, questi ultimi purché in servizio anche come supplenti annuali, mentre sono esclusi tutti i neodiplomati e i neolaureati sprovvisti di incarichi ed aventi effettivamente motivazioni ad inserirsi nel mondo del lavoro; per queste ragioni, tra l'altro, tali corsi sono frequentati da uno sparuto numero di insegnanti di ruolo;

il conseguimento del titolo di specializzazione facilita o consente:

a) l'accesso all'insegnamento nelle scuole statali;

b) l'accesso all'insegnamento nelle scuole provinciali, comunali e private;

c) l'accesso all'insegnamento presso i centri di formazione professionale;

d) l'accesso a posti di lavoro presso alcune unità sanitarie locali, centri di riabilitazione, strutture del Ministero di grazia e giustizia e istituzioni private che curano l'educazione e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di *handicap*;

e) il diritto ad uno specifico punteggio aggiuntivo nella partecipazione ai concorsi;

la già citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede, all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, che i corsi di specializzazione siano

assorbiti entro i nuovi corsi universitari per la formazione di tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e, pertanto, ha stabilito di fatto che la competenza a specializzare i docenti di sostegno è transitata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica —

1) se non ritenga inopportuno, se non illegittimo, procedere alla stesura di nuovi programmi per corsi di specializzazione che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, non attribuisce più alla competenza del proprio Ministero;

2) se non consideri, in ragione di quanto sopra, del tutto pretestuose le sospensioni dei riconoscimenti di scuole ed istituti non statali, essendo esse basate su motivazioni che rimandano a provvedimenti (la stesura di nuovi programmi) che il Ministero della pubblica istruzione non può comunque adottare;

3) se non ritenga controproducente ed omissivo, per il positivo andamento dei processi di integrazione scolastica degli alunni handicappati, non provvedere (o non consentire che altri provveda) alla specializzazione di ulteriori docenti a cura di scuole ed istituti non statali, atteso che al momento oltre 12 mila sono impiegati in assenza di specializzazione;

4) se non consideri comunque discriminante, rispetto al dettato costituzionale che sancisce la piena parità delle strutture educative statali e non statali, la sospensione dei riconoscimenti limitata alle scuole ed agli istituti privati e non estesa, in presenza di ragioni che dovrebbero valere per entrambe (la promessa di futuri programmi), anche alle istituzioni statali;

5) se non ritenga, infine, di dovere immediatamente revocare, per le suesposte ragioni, l'ordinanza ministeriale n. 345 del 9 dicembre 1993, ripristinando le procedure di riconoscimento per il biennio 1994/96, ai sensi della più volte citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, la quale dispone all'articolo 14, comma 5 che, fino alla prima applicazione delle norme sulla formazione universitaria, si applicano in via

transitoria le vigenti disposizioni di legge. La transitorietà della norma esclude, peraltro, a parere dell'interrogante, qualsiasi potestà del Ministro della pubblica istruzione di procedere alla decretazione di nuovi programmi e, pertanto, di insediare le relative commissioni, sopportandone i non indifferenti costi. (4-00350)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta in sostanza che il Ministero, con proprie ordinanze n. 376 del 31.12.1992 e n. 345 del 9.12.1993, abbia sospeso, fino all'anno scolastico 1995/96, l'accoglimento delle richieste, avanzate da enti ed organismi privati, per ottenere l'autorizzazione a gestire i corsi di specializzazione previsti dal D.P.R. n. 970 del 1975.

In merito ai motivi che hanno indotto alla sospensione di cui trattasi, si deve far presente che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 1987 e della successiva legge quadro sull'handicap, n. 104 del 1992 — che hanno riconosciuto il diritto dei soggetti disabili ad essere inseriti nelle scuole comuni di ogni ordine e grado — l'Amministrazione ha ritenuto necessario, prima di promuovere ulteriori corsi di specializzazione, procedere al riordino ed all'aggiornamento dei programmi di studio, a suo tempo stabiliti con i decreti ministeriali del 24.4.1986 e del 14.6.1988, atteso che tali programmi erano stati elaborati per la formazione di docenti di sostegno della scuola dell'obbligo, in conformità della specifica normativa contenuta nell'art. 7 della legge n. 517 del 1977.

In attesa, pertanto, che fossero completati, a cura di un'apposita Commissione di esperti, i piani di studio ritenuti necessari a consentire un'adeguata specializzazione dei docenti delle scuole secondarie superiori, il Ministero, così come chiarito con l'ordinanza n. 376 del 31.12.1992, si è limitato, per il biennio 1993/94, ad accogliere esclusivamente le richieste di aggiornamento avanzate da alcuni Provveditori agli Studi e motivate dall'effettiva carenza di docenti specializzati nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

Quanto poi al fatto che, in siffatti casi, nessuna attività formativa sia stata autorizzata nei confronti di enti ed istituti non statali, occorre tener presente che i corsi statali, in quanto rivolti soltanto a docenti di ruolo e categorie assimilate, sono da ricondurre allo specifico settore dell'aggiornamento e della formazione in servizio, ossia ad un'attività programmata, da svolgersi unicamente da parte della scuola e per la quale è previsto un apposito capitolo di spesa nel bilancio di questo Ministero.

Non pare, peraltro, che la sospensione, disposta con le suindicate ordinanze, possa configurarsi come una violazione dei diritti di coloro che siano, comunque, interessati al conseguimento di determinati titoli di specializzazione, considerato che la sospensione stessa, ampiamente motivata, è stata disposta per un lasso di tempo limitato e tenuto anche conto che, da parte di singole Regioni, continuano ad essere espletati altri corsi di formazione professionale di natura simile.

Né assume rilevanza il fatto che i titoli di specializzazione vengano richiesti da altri Enti per altre attività (centri di riabilitazione, unità sanitarie locali, ecc...), dal momento che nessuna specifica convenzione esiste, ai fini di cui trattasi, tra questo Ministero ed i predetti Enti.

Si informa, ad ogni modo, che al momento risultano già ultimati i lavori della Commissione interministeriale, costituita da rappresentanti di questo Ministero e di quello dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed alla quale è stato affidato il compito di predisporre nuovi programmi delle scuole universitarie di specializzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 341 del 1990 e dell'art. 14 della citata legge quadro sull'handicap, contenenti nuove disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti, ivi compresa quella finalizzata alla specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap.

Le risultanze e le proposte cui è pervenuta la predetta Commissione si trovano ora all'esame, per il prescritto parere obbligatorio, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Alle determinazioni di tale organo, oltre che a quelle del Consiglio Universitario Na-

zionale, restano pertanto subordinati i provvedimenti, con i quali dovranno essere aggiornati, così come previsto dall'art. 9 della menzionata legge n. 341 del 1990, le tabelle dei corsi di laurea e di specializzazione con l'inserimento di discipline facoltative, attinenti all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

Le risultanze e le proposte cui è pervenuta la predetta Commissione si trovano ora all'esame, per il prescritto parere obbligatorio, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Alle determinazioni di tale organo, oltre che a quelle del Consiglio Universitario Nazionale, restano pertanto subordinati i provvedimenti, con i quali dovranno essere aggiornate, così come previsto dall'art. 9 della menzionata legge n. 341 del 1990, le tabelle dei corsi di laurea e di specializzazione con l'inserimento di discipline facoltative, attinenti all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

Per completezza di informazione, si aggiunge che il TAR del Lazio — al quale risulta presentato ricorso da parte di alcune Associazioni non statali per l'annullamento dell'O.M. n. 376 del 31.12.1992 — con ordinanza n. 260 del 17.3.1994 ha ritenuto non sussistenti le ragioni adotte dai ricorrenti per l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensiva del provvedimento impugnato.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

CARRARA, SALVO e SCALISI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

alla mezzanotte del 29 maggio 1994 è entrato in vigore il decreto legislativo del 18 aprile 1994 recante « Attuazione delle direttive 91/497 CEE e 91/498 CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche » pubblicato sul « Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994 serie generale »;

l'entrata in vigore della detta normativa ha prodotto, di fatto, la chiusura di tutti i mattatoi comunali esistenti nella regione Sicilia, in quanto gli stessi, a seguito delle gravi inadempienze delle varie amministrazioni locali, non sono stati adeguati alle disposizioni di cui alle direttive CEE in oggetto e contenute altresì nell'ambito dello stesso detto decreto;

gravissimo danno e nocumento, economico e sociale, viene prodotto dalla messa in esecuzione della disposizione in oggetto;

sussistono fondati motivi per ritenere che disagi per la popolazione e, addirittura, problemi di ordine pubblico possano essere determinati dalla protesta conseguente ai provvedimenti in parola —:

se non ritengano opportuno, necessario ed urgente intervenire tempestivamente per consentire attraverso una sospensiva la immediata riapertura dei mattatoi comunali al fine di ripristinare la regolare prosecuzione delle attività agricolo-commerciali e zootecniche ed al tempo stesso imporre il loro adeguamento alle direttive CEE anche a mezzo di pressioni opportune sugli enti ed organi competenti, affinché non ricada sulla cittadinanza l'intero onere di sopportarne i disagi. (4-01112)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È opportuno subito premettere che con le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, implicitamente contestate nell'interrogazione, il Governo italiano, e per esso questo Ministero, ha assolto un ineludibile adempimento comunitario, assicurando il recepimento nell'ordinamento nazionale delle Direttive 91/497 e 91/498/CEE, in materia di scambi intracomunitari e di produzione ed immissione nel mercato nazionale di carni fresche delle specie bovina, suina, ovi-caprina ed equina.

Va sottolineato, fra l'altro, che tale normativa nazionale, di « mera attuazione » di Direttive comunitarie già da tempo applicate negli altri Paesi membri è di per sé sopraggiunta con notevole ritardo rispetto ai tempi

inizialmente previsti per la sua emanazione, ed imposti dalle stesse Direttive, anche a causa di pressioni di natura politica intese a consentire agli operatori interessati un più cospicuo margine di tempo utile ai fini dell'adeguamento delle strutture di macellazione ai nuovi requisiti comunitari.

Viceversa, questo Ministero, attraverso i competenti Servizi veterinari, non ha lasciato intentato alcun mezzo comunque ritenuto utile a richiamare l'attenzione delle autorità sanitarie e degli operatori interessati sui nuovi obblighi comunitari, per promuovere e favorire in ogni modo il progressivo e tempestivo adeguamento delle strutture produttive del settore delle carni fresche in tutto il territorio nazionale.

Non a caso, infatti, già con Circolare 3 novembre 1989, n. 27 (Allegato 1) questo Ministero aveva ritenuto opportuno segnalare alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'agricoltura e foreste, ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali, alle Facoltà di medicina veterinaria ed alle Associazioni di categoria interessate l'esigenza non più differibile di assicurare una reale razionalizzazione della rete nazionale di macellazione con l'approssimarsi della prospettiva certa del Mercato comune europeo.

Proprio per evitare che tale evento, con i connessi adempimenti, potesse cogliere impreparato il mondo della produzione e della lavorazione delle carni fresche questo Ministero, anzi, nell'occasione aveva invitato le regioni e le autorità sanitarie locali interessate a fare opportuna opera di sensibilizzazione nei confronti degli operatori economici e sanitari e delle autorità con responsabilità di gestione di pubblici macelli, invitandoli in particolare a predisporre idonei « piani di ristrutturazione del settore carni fresche tenendo conto dei requisiti comunitari degli impianti di macellazione, requisiti questi ultimi — si badi bene — già noti da decenni, in quanto dettati per la prima volta nella Direttiva-base sulle carni fresche 64/433, recepita nel nostro ordinamento con la legge 29 novembre 1971, n. 1073, più volte integrata e modificata, da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.

In un secondo tempo, poi, per consentire agli operatori del settore di fruire della deroga temporanea e limitata prevista dalla Direttiva succitata 91/498/CEE ai fini dell'adeguamento ai requisiti comunitari dei « Macelli », dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi delle carni, questo Ministero con Circolare 21 ottobre 1991, n. 22 (Allegato 2) ha fornito le necessarie istruzioni per avvalersi di tale opportunità.

Peraltro — va ricordato ancora — l'esito dell'esame delle istanze di deroga, da parte dei competenti Servizi Veterinari di questo Ministero è stato ben lungi dall'offrire risultati particolarmente favorevoli, se si considera che soltanto 872 istanze delle 1.974 presentate sono risultate, come prescritto, corredate da idonei piani di intervento in vista dell'adeguamento degli impianti ai requisiti comunitari.

Tale conclusione, nella sua gravità, avrebbe dovuto, quanto meno, allarmare le Unità sanitarie locali e gli operatori economici interessati, inducendoli, finalmente, ad adottare le indifferibili iniziative del caso: accaduto, invece, che, sebbene avvenuta con ritardo, l'emanazione del D. Leg.vo n. 286/1994 abbia colto incredibilmente impreparati diversi operatori privati e soprattutto pubblici, particolarmente nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale.

Non può non convenirsi, in questo senso, che è particolarmente grave quanto, al riguardo, si è verificato nella Regione Sicilia e viene denunciato con l'interrogazione in esame, laddove alle gravi inadempienze delle amministrazioni locali — che non hanno adeguato alle disposizioni comunitarie gli impianti pubblici di macellazione, né hanno predisposto gli auspicati « piani di razionalizzazione » della rete di macellazione — viene ad aggiungersi, ora, un'applicazione del D. Leg.vo n. 286/1994 evidentemente improntata ad un rigore ingiustificato.

È giusto considerare, infatti, che tale decreto — pur risultando, per definizione, innovativo rispetto alla preesistente normativa nazionale sull'igiene della macellazione di cui all'ormai vetusto R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 — non determina automaticamente, come lamentato nell'interrogazione, il « blocco » degli impianti non ancora con-

formi ai nuovi requisiti igienico-sanitari, ma lascia, almeno in via transitoria, diverse possibilità operative agli imprenditori privati ed ai gestori pubblici del settore.

Infatti, gli stabilimenti che abbiano ottenuto la succitata « deroga temporanea e limitata » prevista dalla Direttiva 91/498 possono continuare la loro attività fino al 31 dicembre '95, con l'onere di attivare la prescritta procedura di riconoscimento CEE a norma del relativo art. 13 entro il 30 aprile 1995 qualora intendano proseguire l'attività oltre il 31 dicembre 1995.

Diversamente, gli stabilimenti che non hanno ottenuto la deroga, ma sono comunque in condizione di assicurare la sussistenza dei requisiti comunitari di cui all'Allegato I del citato D. Leg.vo n. 286/1994 entro il 29 novembre 1994, entro la stessa data possono avviare le procedure di riconoscimento CEE ai sensi del già citato art. 13 dello stesso decreto.

A loro volta, gli stabilimenti in attività alla data di entrata in vigore del decreto, privi di detti requisiti comunitari, ma in condizione di adeguarsi entro il 29 agosto 1994 alle disposizioni del relativo Allegato II per operare nel solo mercato nazionale, possono presentare istanza all'autorità sanitaria locale entro il 29 giugno p.v. per operare, appunto, « a capacità limitata », cioè con la macellazione di non oltre n. 20 capi a settimana.

Infine, persino gli stabilimenti oggi in attività, che dovessero presentare carenze gravi e non sanabili neppure per operare nel solo territorio nazionale, possono comunque continuare la loro attività fino al 29 novembre 1994.

Comunque, nonostante le evidenti difficoltà connesse alla problematica compatibilità delle ipotesi di parziale proroga da più parti prospettate con il carattere imperativo e cogente delle Direttive comunitarie in esame (di cui il decreto n. 286 costituisce mero strumento attuativo), il Governo — auspica questo Ministero — nell'ultimo Consiglio dei Ministri ha ritenuto di adottare una soluzione normativa straordinaria, a carattere transitorio, intesa a contemperare i doveri del nostro Paese come « partner » comuni-

tario con la più estesa salvaguardia possibile dei più deboli operatori nazionali del settore.

In questo senso, nel Decreto-Legge 30 giugno 1994, n. 419 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 di pari data, con la disposizione del comma 3 del relativo art. 5 è stato sostituito l'originario comma 2 dell'art. 19 D. Leg.vo 18 aprile 1994, n. 286 nel modo seguente:

« fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 e della legge 30 aprile 1962, n. 283 cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CEE ai sensi dell'art.13 ».

Tale soluzione, di carattere eccezionale, sembra recepire anche, nella sostanza, quanto auspicato dall'interrogazione.

Il Ministro della sanità: Costa.

MARENCO. — Ai Ministri dell'interno, della sanità, per gli affari sociali e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

gravi inconvenienti saranno causati agli abitanti del ponente genovese con la ventilata chiusura, ancorché temporanea, del reparto di ginecologia ed ostetricia dell'Ospedale « San Carlo » di Genova-Voltri, per mancanza di personale medico;

l'utenza è soprattutto preoccupata per la possibilità che la chiusura da temporanea si trasformi in un provvedimento definitivo, privando l'estremo ponente genovese di un importante presidio sanitario;

il programma di riorganizzazione dei presidi sanitari del ponente genovese prevedeva invece il probabile accorpamento tra le divisioni di ginecologia ed ostetricia degli Ospedali « San Carlo », sopraindicato, e il « Padre Antero Micone » di Genova-Sestri —:

come si intenda scongiurare la chiusura del reparto di ginecologia ed ostetri-

cia dell'Ospedale « San Carlo » di Genova-Voltri. (4-00014)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla sola base degli elementi di valutazione acquisiti, per competenza, presso la Regione Liguria attraverso quel Commissariato del Governo.

Risulta, in tal senso, che in effetti la stessa Regione ha già provveduto, frattanto, all'« accorpamento » della Divisione di Ostetrica e Ginecologia, già esistente presso l'Ospedale di Sestri Ponente, presso l'ospedale di Voltri.

Non è azzardato ritenere, peraltro, che con tale soluzione si siano anche poste le premesse, in prospettiva, per un potenziamento dello stesso Ospedale di Voltri, che proprio una recente legge regionale ha già individuato come sede del Dipartimento di emergenza.

Il Ministro della sanità: Costa.

MARENCO. — Ai Ministri della sanità, dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

i circa trecento allievi infermieri professionali che dipendono dalle ex-VIII unità sanitaria locale (USL) di Genova-Voltri ed ex-X USL di Genova-Rivarolo e Genova-Bolzaneto, UUSSLL attualmente accorpate, come tutte le precedenti UUSSLL del comune di Genova, nella USL III, non ricevono più, dallo scorso giugno, l'assegno di studio;

le cause vengono, come è ormai abitudine, addossate reciprocamente tra regione Liguria, fondo sanitario nazionale, USL III, e, nelle generale paura di assumersi responsabilità, nessuno degli enti coinvolti ha ritenuto, per evitare agli allievi infermieri la comprensibile situazione di grave e continuato disagio — trattandosi di un assegno « di studio », destinato cioè a permettere agli allievi di sostenere le spese di trasporto e tutte quelle che ser-

vono direttamente per gli studi, senza gravare sulla famiglia — di anticipare momentaneamente le somme necessarie e, dopo aver causato il ritardo, di adoperarsi al fine di un adempimento più veloce possibile delle procedure burocratiche residue;

in mancanza di una tangibile dimostrazione di interessamento da parte degli enti preposti gli allievi annunciano un periodo di agitazione che potrebbe concludersi con l'astensione dalle lezioni e dall'assistenza svolta nelle corsie degli ospedali, con prevedibili aggravamenti delle situazioni, in molti casi già critiche, nelle quali sussistono i presidi sanitari interessati —;

quali provvedimenti urgenti intendano assumere al fine di provvedere al pagamento di quanto spetta ai menzionati allievi infermieri professionali. (4-01052)

RISPOSTA. — In merito al problema segnalato con l'atto parlamentare cui si risponde, dagli indispensabili elementi conoscitivi acquisiti, per competenza, presso la Regione Liguria può trarsi conforto per assicurare — a quanto si è appreso — che la stessa Regione fin dallo scorso ottobre 1994 ha provveduto a quanto in materia dovuto.

Risulta, infatti, che abbia fin da allora autorizzato la liquidazione a tutte le Unità sanitarie locali ed agli Ospedali autonomi del proprio territorio delle somme necessarie alla corresponsione agli allievi, da parte delle Scuole per Infermieri Professionali, dell'« assegno di studio » loro spettante, ai sensi della legge regionale 22 agosto 1989, n. 33, per l'anno di corso 1992-1993.

Per quanto riguarda, invece, l'anno scolastico in corso, l'Amministrazione regionale ha comunque assicurato che stanno per essere predisposte le relative, specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione.

Il Ministro della sanità: Costa.

MUZIO, BOGHETTA e PISTONE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

la ARFER SrL di Alessandria è un'impresa costituita nel 1974, operante nel settore dei lavori per armamento ferroviario;

è iscritta all'Albo Nazionale costruttori con matricola n. 3779302 per le seguenti categorie ed importi:

1 — 750 milioni;

9A — 15 milioni;

9B — illimitato;

e dispone a tutt'oggi di tutte le attrezzature occorrenti per lavori di rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie — ed in generale per il trasporto su rotaia;

per effetto della crisi generale delle imprese a committenza pubblica ha dovuto ricorrere dal gennaio 1992 all'utilizzo di 52 settimane di cassa integrazione ordinaria fino all'agosto 1993;

per quanto premesso, nel settembre 1993 sono stati posti in mobilità 29 lavoratori su un totale occupati al 20 settembre 1993 pari a 85 dipendenti e che per altri 56 dipendenti l'azienda in accordo con le organizzazioni sindacali è ricorsa alla cassa integrazione straordinaria;

la prima istanza di cassa integrazione straordinaria è stata inviata fin dallo scorso 22 ottobre 1993 e a tutt'oggi i lavoratori non hanno ricevuto alcun trattamento relativamente al periodo di riferimento 20 settembre 1993—20 marzo 1994, e che nel frattempo è stata richiesta una ulteriore proroga dal 20 marzo 1994 al 20 settembre 1994, per il perdurare della situazione di crisi —;

quali provvedimenti il ministro del lavoro intenda adottare con tempestività, peraltro prevista dagli ultimi decreti in materia, per assicurare le risorse necessarie ad alleviare i problemi ormai drammatici relativamente alle condizioni economiche dei lavoratori interessati;

quali provvedimenti il ministro dei trasporti intenda adottare, attraverso interventi verso l'Ente SpA, per garantire

continuità lavorativa a queste imprese che hanno titolo e capacità lavorativa per gli interventi al fine di evitare la perdita di professionalità in questo particolare settore, che non troverebbe possibilità d'impiego data la situazione disoccupazionale che colpisce già gravemente la provincia di Alessandria. (4-00164)

RISPOSTA. — *L'attività produttiva della Società ARFER di Alessandria, operante nel settore dei lavori per armamento ferroviario, ha subito un notevole rallentamento a causa della contrazione registratasi nel numero delle commesse affidate dalle Ferrovie dello Stato Spa. Lo stato di crisi aziendale, che ha investito in generale le imprese a committenza pubblica, ha reso necessario il ricorso, per il semestre 20 settembre 1993-20 marzo 1994, al trattamento di integrazione salariale straordinaria a favore di 55 dipendenti.*

Alla scadenza del periodo di fruizione del beneficio è stata inoltrata, da parte aziendale, una richiesta di proroga di sei mesi a decorrere dal 21 marzo 1994. In merito si rende noto che è in fase di predisposizione il decreto ministeriale di concessione della CIGS relativamente al primo semestre.

Gli elementi informativi forniti dal Ministero dei trasporti, direttamente competente per i programmi di intervento nello specifico settore, fanno riferimento agli impegni assunti dalle Ferrovie dello Stato in occasione della stipula di un contratto di programma tra la società ed il citato dicastero nel dicembre dell'anno 1992.

Nel documento in questione è previsto, tra l'altro, l'obbligo per la società di garantire la sicurezza, la continuità e la regolarità dell'esercizio ferroviario. In quella sede sono stati, altresì, individuati degli obiettivi da realizzare in materia di incremento della produttività e di aumento della qualità del servizio offerto agli utenti. A tal fine è stata ritenuta di preminente importanza l'attività di manutenzione straordinaria dei beni strumentali nonché l'acquisto e la sostituzione del materiale di esercizio, operazioni considerate indispensabili per il mantenimento degli attuali standard di sicurezza, regolarità e qualità.

Il dicastero dei trasporti ha reso noto, inoltre, che è stata impostata dalla società la programmazione degli interventi di settore per il triennio 1994-1996 ed è già stato finanziato il programma operativo per un importo di 200 miliardi.

Il quadro di interventi sopra delineato, unitamente all'impegno assunto dall'azienda di ricercare opportunità occupazionali agiuntive per i lavoratori interessati, dovrebbe consentire, secondo stime effettuate dall'Agenzia regionale per l'impiego, il riassorbimento di tutto il personale al termine della proroga del periodo di CIGS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Mastella.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la legge 58/92, articolo 4, stabilisce il trasferimento d'ufficio del personale applicato presso la Direzione centrale controllo concessioni e corrispondenti Sezioni periferiche della ex ASST, nell'Amministrazione PT;

con il DM n. 57394 veniva ristrutturato il controllo delle concessioni telefoniche, « ...omissis... ravvisata l'opportunità di rivedere l'attuale assetto delle strutture periferiche della Direzione centrale controllo concessioni dell'ASST al fine di garantire maggiore funzionalità ed efficacia all'azione delle stesse, mediante una più razionale distribuzione delle competenze ...omissis... »;

la IX Commissione della Camera, in data 9 maggio 1993, esprimeva la volontà di assicurare lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza da parte dello Stato sulle società concessionarie di servizi telefonici e di telecomunicazione, utilizzando, a tal fine, in quanto necessario, il personale già applicato presso la Direzione centrale di controllo citata;

vi è stato il parere favorevole da parte del Governo sui lavori della IX Commissione;

l'articolo 2 del DM del Ministero delle PT del 23 giugno 1993 decreta il passaggio delle Sezioni periferiche del Controllo concessioni, con la denominazione di reparti, ai Circoli Costruzioni T.T. dell'Amministrazione PT stabilendone altresì le specifiche funzioni di controllo tecnico amministrativo sulle società concessionarie di servizi di Telecomunicazioni, in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme di legge che prevedono l'imprescindibile controllo sui servizi di telecomunicazione da parte dello Stato;

il DL 390/93, relativo alla trasformazione dell'Amministrazione PT, all'articolo 6, comma 2, prevede il transito al ministero PT della Direzione centrale controllo concessioni, ma non dei suoi Reparti (ex Sezioni) periferici, come precedentemente previsto; e che all'articolo 11 non vengono previsti, per il ministero interrogato, compiti di controllo e vigilanza sui servizi di telecomunicazione, ma solo di indirizzo e coordinamento;

il decreto in questione contraddice i precedenti pareri della IX Commissione e disposizioni di legge (L/58/92, DM 57394/92 e DM del 23 giugno 1993) —:

se siano allo studio provvedimenti di abolizione dei succitati controlli stante il mancato passaggio al Ministero PT degli organi periferici sopra menzionati, indispensabili a una corretta vigilanza sull'intero territorio nazionale. (4-00463)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno premettere che il decreto ministeriale del 23 giugno 1993 ha previsto, in attuazione dell'articolo 4, comma 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, l'inserimento del personale appartenente alla direzione centrale per il controllo delle concessioni nonché di quello delle corrispondenti sezioni degli ispettorati di zona, già dipendente dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella struttura dell'amministrazione p.t. a decorrere dal 1° gennaio 1993.*

Poiché la direzione centrale per il controllo delle concessioni opera nel settore delle telecomunicazioni, la stessa è stata sottopo-

sta al coordinamento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, cui compete, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81, il compito di sovrintendere e coordinare le attività nel campo delle telecomunicazioni.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 1993 anche le varie sezioni di zona sono state incardinate nell'ambito del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche organo specificamente adibito al settore delle telecomunicazioni, sotto la supervisione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Successivamente con il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico in attesa della definitiva configurazione come società per azioni che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1996.

Con il medesimo provvedimento è stato riorganizzato il Ministero al quale sono stati conferiti, contrariamente a quanto paventato dalla S.V. onorevole, poteri di programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo. A tale scopo l'articolo 6 della citata legge 71/1993 ha previsto tra l'altro, che parte del personale della direzione centrale controllo concessioni e dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici, venga assegnato al Ministero per svolgere funzioni di regolazione e di controllo in ordine ai servizi di telecomunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

a un bambino di Sarsina (Forlì), Angelo Francesco Rosso, è stata interdetta la possibilità di frequentare la scuola elementare dove è iscritto poiché non è stato

vaccinato, in quanto i genitori, come molti altri in Italia e sulla base di innumerevoli pubblicazioni scientifiche italiane e straniere, hanno posto in essere fin dalla gravidanza una serie di comportamenti preventivi tesi a rafforzare le difese immunitarie del bambino (allattamento al seno, alimentazione naturale priva di sostanze chimiche ...) ritenendo la pratica vaccinale rischiosa per la sua salute;

per impedire l'accesso del bambino si è ricorso, nel dicembre del 1992, addirittura ai carabinieri mentre dall'inizio dell'anno scolastico 1993-94 un vigile stazionava appositamente davanti alla scuola;

i genitori del bambino, nell'ottobre 1993, avevano inviato una lettera-esposto al Capo di gabinetto del ministero della pubblica istruzione, dottor Paino, al direttore generale per l'istruzione elementare, dottor Rubinacci, e al primo dirigente dottor Mercurio, tuttora senza risposta;

in base al comma 4, articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 1994, i genitori Rosso presentavano, il 26 gennaio scorso, all'Usl 39 di Cesena certificato di esonero rifiutato dal responsabile del servizio materno-infantile dell'Usl, professor Biasini, perché « deve essere indicato il motivo medico, ovvero la controindicazione ».

Sulla base di questa decisione le autorità scolastiche rifiutavano nuovamente l'iscrizione del bambino;

in data 18 aprile 1994 i genitori di Angelo facevano richiesta ai sindaci dei comuni di Sarsina e Sogliano al Rubicone;

il sindaco di Sarsina provvedeva ad inviare la pratica dell'Usl, servizio pediatria, all'attenzione del professor Biasini il quale rifiutava di nuovo l'esonero per gli stessi motivi di cui sopra;

lo stesso Biasini inviava successivamente una lettera di rettifica della precedente comunicazione indicando la volontà di eseguire quanto indicato nel decreto citato fino alla data della sua validità. Tale lettera veniva unanimemente interpretata

come una concessione di esonero, quindi il bambino il 7 maggio 1994 tornava a scuola;

il provveditore agli studi di Forlì in data 9 maggio inviava una circolare a tutte le autorità nella quale, facendo una personale interpretazione degli eventi, concludeva negando valore all'ultima lettera/rettifica del servizio materno infantile dell'Usl 39;

sulla stampa nazionale sono apparsi diversi articoli da cui emergeva che altre UUSSLL avevano accettato certificati analoghi a quello presentato dai genitori di Angelo Francesco Rosso accettando, di fatto, la richiesta di esonero;

quello dell'obbligatorietà delle vaccinazioni è un tema piuttosto controverso sul quale si è molto discusso proprio a causa delle reazioni collaterali e dell'inefficacia protettiva dei vaccini; l'Italia, è bene ricordarlo, è l'unico paese al mondo che, nonostante numerosi pareri scientifici contrari, ha approvato una legge che rende obbligatorio il vaccino contro l'epatite B; mentre, con la Francia, è l'unico paese europeo a prevedere il certificato di vaccinazione per la poliomielite, la difterite e il tetano in aperto contrasto con l'articolo 34 della Costituzione (« La scuola è aperta a tutti »);

in ogni caso solo in Italia ai bambini non vaccinati non è consentito andare a scuola;

malattie come la difterite e la poliomielite sono praticamente scomparse e che per quanto riguarda il tetano non c'è rischio epidemiologico;

la documentazione scientifica sulle reazioni, gli effetti collaterali, i danni anche mortali causati dai vaccini, è sempre più vasta: oltre tremila casi di risarcimento in Germania negli ultimi anni, e 10.000 richieste; centinaia di miliardi di risarcimento negli Stati Uniti, il Giappone ha reso facoltative le vaccinazioni precedentemente obbligatorie del 1994 a causa dei molteplici ed imprevedibili effetti collaterali;

in Italia, come ha denunciato a suo tempo il ministro della sanità, Raffaele Costa, non esiste nessun efficiente sistema di rilevamento dei danni da vaccini;

non è mai stato compiuto nessun esperimento scientifico controllato per verificare efficacia e innocuità dei vaccini anche in considerazione del fatto che contengono innumerevoli sostanze tossiche, chimiche e biologiche (mercurio, alluminio, formaldeide, virus e batteri ...) delle quali solo di una minima parte è conosciuto l'effetto che produce sull'organismo, mentre alcune sostanze sono cancerogene e possono provocare danni al sistema nervoso, causare allergie, indebolire il sistema immunitario;

nella scorsa legislatura analogo atto ispettivo (4-09962, seduta del 22 gennaio 1993) non ha ottenuto risposta —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, per garantire ad Angelo Francesco Rosso la regolare frequenza scolastica, secondo quanto stabilito dal decreto-legge citato e dalla Costituzione, e per chiarire la posizione del provveditore agli studi di Forlì;

se risponda al vero che la direzione didattica della scuola frequentata dal citato bambino abbia già deciso che lo stesso non potrà frequentare il prossimo anno scolastico perché l'organico è già completato e che il dottor Farneti del servizio materno infantile abbia espresso la volontà di non ottemperare a quanto disposto dal citato decreto-legge;

se risponda al vero che il servizio materno infantile dell'Usl 39 abbia indicato, nelle lettere di invito ai genitori, come obbligatorio il vaccino trivalente, quando invece il vaccino obbligatorio è il bivalente difto-tetanico, ottenendo con questo stratagemma percentuali di vaccinati contro la pertosse (vaccino non obbligatorio) del 98 per cento, contro una media nazionale del 30-40 per cento e regionale del 50 per cento. (4-00535)

RISPOSTA. — La vicenda dell'alunno Angelo Francesco Rosso, cui si riferisce l'atto parlamentare sopra evidenziato, investe la sfera di competenza anche di altre amministrazioni, per conto delle quali questo Ministero risponde dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si premette, innanzi tutto, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 132 del 7 marzo 1992, ha sancito il principio dell'assoluto rispetto degli obblighi verso il minore, in particolar modo quelli riguardanti la salute e l'istruzione, da parte dei genitori e del conseguente adempimento, ad opera dell'autorità giudiziaria, in sostituzione di questi.

Proprio in relazione a ciò, il padre del minore sopra nominato, signor Gustavo Rosso, è indagato in ordine al reato previsto dall'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), a seguito della comunicazione resa dalla direttrice didattica di Sogliano al Rubicone al Provveditore agli Studi di Forlì e che si allega in copia alla presente.

Per quanto riguarda la materia di stretta competenza di questo Ministero, si prende atto che negli ultimi tempi il fenomeno dell'obiezione di coscienza relativo alle vaccinazioni è divenuto senz'altro rilevante, mentre poteva considerarsi di scarso rilievo negli anni passati, ma questo pone, nel contempo, delicati problemi di sanità pubblica.

L'Italia, infatti, ha aderito ufficialmente al programma esteso di vaccinazioni promosso dall'O.M.S. nell'ambito del 5° obiettivo strategico del Piano « Salute per tutti nell'anno 2000 », obiettivo che mira al controllo e, per quanto possibile, alla eradicazione delle malattie infettive.

Pertanto, la copertura vaccinale rappresenta una condizione indispensabile per l'eliminazione di malattie infettive, quali la difterite e la poliomielite, delle quali si registrano purtroppo recenti epidemie in paesi, vedi Paesi Bassi e Israele, dove la profilassi vaccinnica è stata temporaneamente sospesa.

L'affermazione secondo cui il rischio epidemiologico di infezione da tetano è assente non è, purtroppo, condivisibile, poiché in

Italia si verificano annualmente 90 casi di questa malattia, dei quali oltre la metà con esito letale, e tutti in soggetti non preventivamente immunizzati, e nonostante, poi, la disponibilità di sofisticate strumentazioni.

Riguardo alla vaccinazione da virus di epatite B, si ribadisce il principio già esposto dell'adesione al Piano O.M.S., che ha fissato per il 1997 il termine per il raggiungimento in tutto il mondo anche di questo obiettivo.

Sulla pericolosità dei vaccini utilizzati in Italia si fa presente che questi, al pari di ogni altro farmaco — anche omeopatico — sono sottoposti a severissimi controlli; mentre per gli effetti collaterali dei medesimi è istituito, presso questo Ministero, un doppio sistema di sorveglianza: uno di farmacovigilanza, l'altro di osservazione e controllo di possibili eventi reattivi ai vaccini. Quest'ultimo, attivato nei primi anni sessanta, fornisce dati che, confrontati con quelli di altri sistemi di sorveglianza, assicurano sulla scarsa incidenza di tali manifestazioni avverse al vaccino rispetto al dato complessivo.

Quanto al problema dell'ammissione alla frequenza scolastica, si deve tener presente la normativa vigente nel nostro paese che, analogamente a quella di ordinamenti che pure non prevedono l'obbligo alla vaccinazione, impone ai direttori di scuole od istituti, pubblici e privati, di non ammettere alunni che non comprovino l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (decreto del Presidente della Repubblica n. 1518/1967, articolo 47).

Il Ministro della sanità: Costa.

PERCIVALLE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

dal 1° luglio 1993, essendo stata recepita la normativa CEE 92/50 relativa alle gare d'appalto degli enti pubblici, si verificano situazioni di forte disomogeneità nei bandi per l'ammissibilità alle gare d'appalto per i servizi di trasporto postale redatti dalle varie Direzioni provinciali delle Poste e delle Telecomunicazioni, soprattutto per quanto riguarda il fatturato

medio annuo richiesto alle singole imprese per essere ammesse alle gare;

posto che tale vincolo crea difficoltà in ordine alla possibilità di partecipare alle gare soprattutto per quelle imprese che per anni hanno svolto il servizio di trasporto postale esclusivamente per conto di una sola Direzione provinciale delle Poste e delle Telecomunicazioni;

visto ancora che tale griglia è di fatto un ostacolo all'attuazione della libera concorrenza anche per le piccole imprese;

posto infine che seguendo tali criteri nella stesura dei bandi di gara si arriverebbe in termini brevi ad una situazione di gestione monopolistica del servizio di trasporto postale —

per quale motivo il Ministro non ritenga di dover dettare dei criteri uniformatori in ordine ai requisiti previsti dai singoli bandi di gara;

se il Ministro non ritenga opportuno, al fine di permettere anche alle piccole imprese che esercitano da anni tale servizio di continuare a partecipare alle gare d'appalto, di ritenere sufficiente come requisito per concorrere alla gara il possesso dei mezzi adeguati per l'attuazione del servizio, unitamente ai documenti previsti dalla normativa CEE. (4-00146)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno premettere che con la legge 29 gennaio 1994, n. 71 — che ha convertito il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 — l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in Ente pubblico economico.*

Tale Ente — che svolge le attività ed i servizi prima effettuati dall'amministrazione p.t. — ha in corso di elaborazione la normativa cui intende attenersi in materia contrattuale; nella fase attuale si sta uniformando alle disposizioni ed alle procedure seguite dall'amministrazione p.t.

Quest'ultima proprio al fine di garantire univocità di comportamento, aveva diramato a tutti gli organi dipendenti, in materia di appalti dei servizi dei trasporti postali, una

circolare (n. DCSP/2/3/045677 del 27 novembre 1993) attuativa della direttiva CEE n. 50/92.

Nello schema di bando di gara europea allegato alla predetta circolare non erano tuttavia stati precisati i requisiti tecnici ed economici minimi che ciascun aspirante doveva dimostrare di possedere per poter essere invitato a partecipare alle future gare.

Tale omissione era stata motivata dalla considerazione che ciascun organo periferico avrebbe potuto valutare, in relazione alla consistenza dell'appalto, l'idoneità dei partecipanti in base alla documentazione prodotta, come stabilito in linea generale dalla citata direttiva CEE n. 50/92.

Ciò avrebbe dovuto consentire la partecipazione anche di imprese monoappaltatrici le quali, in caso contrario, avrebbero potuto veder limitate le proprie possibilità di accedere a gran parte di gare per gli appalti dei servizi postali.

Tuttavia, poiché numerose direzioni provinciali avevano provveduto ad indicare nel bando i requisiti minimi da utilizzare quali parametri per la selezione degli aspiranti e considerato che l'Associazione tutelante gli interessi della categoria degli appaltatori dei servizi dei trasporti postali aveva evidenziato l'illegittimità dello schema di bando nella parte in cui non prevedeva tali requisiti ed aveva sostenuto inoltre che l'invito indiscriminato di tutte le ditte aspiranti avrebbe comportato la partecipazione di imprese con un potenziale tecnico ed economico non adeguato al servizio da appaltare, l'amministrazione p.t. ha ritenuto opportuno integrare il testo della menzionata circolare modificando il bando di gara nel punto riguardante il fatturato medio stabilendo che il medesimo non può essere inferiore al prezzo di gara.

L'introduzione del citato requisito minimo non dovrebbe comunque danneggiare le imprese monoappaltatrici in quanto, nell'ottica del contenimento della spesa, i moduli di lavoro dei servizi di trasporto postale saranno elaborati limitando l'applicazione della seconda unità, con una conseguente riduzione dei costi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Tatarella.

PERCIVALLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i macellai monferrini dell'area casalese appartenente all'unità sanitaria locale 76 vengono sollecitati dal dottor Coscia, capo del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale 76, a chiudere i macelli privati, entro la fine del mese di giugno 1994, sulla base delle direttive comunitarie n. 497 e 498/91 recepite dal decreto n. 2172 regione Piemonte;

il tempo per gli adempimenti richiesti appare del tutto inadeguato, non consentendo fra l'altro agli interessati di porre in essere, in luogo della chiusura, interventi di adeguamento dei macelli alle normative sopracitate;

ciò comporta per l'intera categoria l'onere di recarsi per la macellazione presso il macello pubblico di Casale Monferrato, con un conseguente notevole aggravio dei costi;

il macello pubblico di Casale Monferrato non presenta tutte le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria ed è funzionante in proroga ad essa;

gli impianti privati di macellazione dei paesi monferrini sono dal punto di vista igienico e funzionale più adeguati del pubblico macello di Casale Monferrato;

i macelli privati conformi alla normativa CEE, pur in numero esiguo, rifiutano le richieste di macellazione provenienti dai macellai;

in Piemonte esistono pochissimi macelli pubblici che presentano tutte le caratteristiche previste dalla normativa CEE e non sono sufficienti per soddisfare le richieste provenienti, assai numerose, dai vari macellai, qualora questi si vedessero costretti a chiudere i loro impianti privati;

l'aggravio dei costi derivanti dal dover accedere per la macellazione ai macelli pubblici costringerebbe molti macellai a cessare l'attività;

tali chiusure, oltre a creare problemi occupazionali, comporterebbero un dan-

neggiamento anche dei piccoli allevatori della zona che non troverebbero più acquirenti per i loro capi di bestiame;

i macellai che eventualmente intendessero proseguire l'attività sarebbero comunque indotti a vendere prodotti industriali di importazione;

la chiusura dei macelli comporterebbe la perdita di antiche tipiche tradizioni di lavorazione artigianale della carne, la cui prosecuzione è inevitabilmente legata al possesso ed al funzionamento di un proprio macello;

la chiusura dei macelli e conseguentemente degli spacci creerebbe notevoli disagi agli abitanti, in particolare anziani, dei numerosi paesi monferrini, che si vedrebbero costretti per l'approvvigionamento a far riferimento alla città di Casale, venendo in tal modo aggravata una situazione di per sé già particolarmente critica;

per le particolari caratteristiche del territorio collinare sarebbe opportuno che il Monferrato venisse considerato località disagiata di collina e quindi soggetta alla normativa particolare per queste prevista: « impianti con attività di macellazione uguale o inferiore a 2 UGB/settimanali, operanti in località disagiate di montagna o collina, annessi a spaccio per la vendita diretta al consumatore o inserite, per approvvigionamento interno, in aziende agrituristiche » —;

se il Ministro non ritenga opportuno sollecitare la regione Piemonte affinché, in attesa almeno che i macelli pubblici siano in grado di soddisfare l'esigenza di macellazione da parte dei piccoli macellai, questi possano, in deroga alle normative CEE, continuare a praticare in proprio la macellazione;

se il Ministro non ritenga opportuno verificare se l'applicazione della normativa CEE avvenga in maniera omogenea in tutte le regioni d'Italia;

se il Ministro non ritenga debbasi considerare l'area monferrina per le sue

peculiarità territoriali località disagiata di collina. (4-01536)

RISPOSTA. — Con l'atto parlamentare summenzionato viene segnalata l'insorgenza di una situazione di grave disagio operativo conseguente, nell'area del Monferrato, all'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed ai nuovi requisiti igienico-strutturali da esso imposti agli impianti di macellazione pubblici e privati, per l'adozione dei quali — viene lamentato — i tempi concessi sarebbero apparsi del tutto inadeguati.

A questo riguardo appare doveroso precisare che con le contestate disposizioni di detto decreto il Governo italiano, e per esso questo Ministero, hanno assolto un preciso adempimento comunitario non più eludibile per assicurare il dovuto recepimento nell'ordinamento nazionale delle Direttive 91/497 e 91/498/CEE, in materia di scambi intracomunitari e di produzione ed immissione nel mercato nazionale di carni fresche delle specie bovina, suina, ovi-caprina ed equina.

Non va dimenticato, tra l'altro, che tale normativa nazionale — di mera attuazione, si ripete, di Direttive comunitarie del settore da tempo applicate negli altri Stati membri — è sopraggiunta, oltretutto, con notevole ritardo sui tempi inizialmente previsti per la sua emanazione ed imposti dalle Direttive stesse, anche a causa di pressioni di natura politica intese a consentire, per l'appunto, agli operatori interessati un più esteso margine di tempo utile ai fini dell'adeguamento delle preesistenti strutture di macellazione ai nuovi requisiti comunitari.

A ciò si aggiunga che questo Ministero attraverso i competenti Servizi Veterinari non ha lasciato, davvero, nulla di intentato per richiamare tempestivamente l'attenzione delle autorità territoriali e degli operatori interessati sui nuovi obblighi comunitari, per promuovere e favorire in ogni modo il dovuto, progressivo adeguamento delle strutture produttive del settore in tutto il territorio nazionale.

Non a caso, infatti, già con Circolare 3 novembre 1989, n. 27 (Allegato 1) questo Ministero aveva ritenuto opportuno segnalare alle regioni ed alle province autonome di

Trento e Bolzano, al Ministero dell'Agricoltura e Foreste pro tempore, ai Direttori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed alle Associazioni di categoria interessate l'esigenza non più differibile di assicurare una reale « razionalizzazione » della rete nazionale di « macellazione », con l'approssimarsi della prospettiva certa del « Mercato unico europeo ».

Proprio per evitare che tale evento, con i connessi adempimenti, potesse cogliere in qualche modo impreparato il mondo nazionale della produzione e della lavorazione delle carni fresche questo Ministero, anzi, nell'occasione aveva invitato le regioni e le competenti Autorità sanitarie locali a fare opportuna opera di sensibilizzazione nei confronti degli operatori economici e sanitari e delle autorità con responsabilità di diretta gestione di pubblici macelli, invitandoli, in particolare a predisporre idonei « piani di ristrutturazione » del settore carni fresche in base ai requisiti « comunitari » degli impianti di macellazione.

È utile rilevare, fra l'altro, riguardo a questi ultimi, che si tratta in concreto di requisiti già noti da decenni anche nel nostro Paese, in quanto dettati per la prima volta nella Direttiva base 64/433 sugli scambi intracomunitari di carni fresche, recepita nel nostro ordinamento con la legge 29 novembre 1971, n. 1073, in seguito più volte integrata e modificata, da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.

In un secondo tempo, poi, per consentire agli operatori del settore di avvalersi della deroga temporanea e limitata prevista dalla succitata Direttiva 91/498 ai fini dell'adeguamento dei propri impianti ai requisiti « comunitari » dei « macelli », dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi delle carni fresche, questo Ministero, con Circolare 21 ottobre 1991, n. 22 (Allegato 2) ha diramato agli stessi destinatari d'anzì citati le necessarie istruzioni cui dovevano attenersi gli interessati per avvalersi di tale opportunità.

Non è superfluo ricordare, peraltro, che il successivo esame delle istanze di deroga ha poi offerto ai competenti Servizi Veterinari di questo Ministero risultati piuttosto sfavore-

voli e scoraggianti, se si considera che su 1974 istanze presentate soltanto 872 sono risultate, secondo quanto prescritto, corredate da idonei « piani di intervento » in vista del dovuto adeguamento degli impianti ai requisiti comunitari.

Per quanto attiene, poi, alla situazione specifica del settore nel Piemonte ed in particolare nel Monferrato, dagli elementi acquisiti presso quell'Assessorato regionale alla Sanità è stato possibile appurare quanto segue.

L'Unità sanitaria di Casale ha tenuto numerosi incontri e riunioni con i macellai, ai fini in esame, fin dal tempo dell'emanazione della Circolare n. 22/1991, d'anzì citata, per invitarli ad attuare le modifiche strutturali necessarie ad adeguare per tempo i loro impianti alle nuove condizioni normative.

Nel territorio di Casale Monferrato operano attualmente n. 10 impianti privati di macellazione, oltre al pubblico « macello » del capoluogo, ammesso a fruire di una deroga per adeguarsi ai requisiti comunitari.

Nella stessa area si macellano, annualmente, circa 3500 bovini, soltanto in parte provenienti da allevamenti locali; si noti che di essi circa 1000 capi all'anno vengono abbattuti nel « macello » pubblico di Casale, che, per tali condizioni di funzionamento, di per sé potrebbe addirittura rientrare nel novero dei « macelli » a « limitata capacità produttiva ».

D'altra parte, secondo i Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali non risponderebbe al vero l'asserzione — adombrata nell'interrogazione — che i piccoli « macelli » privati dispongano di requisiti strutturali, igienici e funzionali migliori di quelli del pubblico « macello » di Casale.

In ogni caso, l'attuale rete regionale dei macelli è ampiamente in grado di far fronte a tutta la domanda di macellazione del territorio piemontese, ma questo dovrà comportare, necessariamente, qualche opportuno ma non impegnativo ritocco nell'impostazione operativa di alcune aziende.

Comunque, nonostante le evidenti difficoltà connesse alla problematica compatibilità delle ipotesi di parziale proroga da più parti prospettate con il carattere imperativo e

cogente delle Direttive comunitarie in esame (di cui il decreto n. 286 costituisce mero strumento attuativo), il Governo — auspice questo Ministero — nell'ultimo Consiglio dei Ministri ha ritenuto di adottare una soluzione straordinaria, a carattere transitorio, intesa a contemperare i doveri del nostro Paese come « partner » comunitario con la più estesa salvaguardia possibile dei più deboli operatori nazionali del settore.

In questo senso, nel Decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 di pari data, con la disposizione del comma 3 del relativo articolo 5 è stato sostituito l'originario comma 2 dell'articolo 19 del D. Legislativo 18 aprile 1994, n. 286 nel modo seguente:

« Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del R. D. 20 dicembre 1928, n. 3298 e della legge 30 aprile 1962, n. 283 cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CEE ai sensi dell'articolo 13 ».

Tale soluzione nella sostanza accoglie anche l'auspicio al riguardo espresso nell'interrogazione.

Per quanto attiene, infine, alla giusta esigenza — pure prospettata — di verificare che l'applicazione di tale normativa comunitaria avvenga in modo uniforme nell'intero territorio nazionale, va detto che proprio in questi giorni è in corso nel nostro Paese un'ispezione di « esperti » veterinari della Commissione dell'Unione europea, effettuata congiuntamente a funzionari di questo Ministero ed a « veterinari ufficiali » delle regioni di volta in volta interessate, proprio allo scopo di verificare il corretto adeguamento degli impianti in esame ai requisiti, più, volte ricordati, delle Direttive 91/497 e 91/498.

Il Ministro della sanità: Costa.

RONCHI, LAUBER e BERNARDELLI.
— Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere — premesso:

che per obbligo di legge i comuni devono fornire propri immobili all'Amministrazione statale per i servizi scolastici di competenza di quest'ultima;

che è nota la grave situazione di disagio delle scuole di ogni ordine e grado in merito all'errata razionalizzazione degli spazi;

che nell'edificio scolastico della scuola elementare di Piazza Sicilia a Milano, di cui è proprietario l'Amministrazione comunale, è stato realizzato, in parte, un progetto di razionalizzazione degli spazi non utilizzati;

che questo progetto di razionale suddivisione del plesso scolastico è fondamentale per contribuire alla risoluzione del problema in merito al numero elevato di bambini in lista d'attesa, per la frequenza agli asili nido e scuole per l'infanzia, nel bacino d'utenza interessato;

che l'Assessorato all'Educazione del comune di Milano ha svolto un'analisi degli edifici scolastici milanesi affinché questo piano di razionalizzazione possa rispondere sia ad un'esigenza didattica che ad un migliore utilizzo degli spazi in tutta la città;

che tale progetto non trova pratica all'attuazione in conseguenza d'interventi dilatori e di mancata collaborazione e resistenze da parte del Direttore Didattico del plesso scolastico in questione;

che occorre tener conto della necessità di individuare con urgenza spazi adeguati per sezioni di asili nido e scuole per l'infanzia da parte del comune di Milano che istituzionalmente rende tale servizio nella città —:

a) se l'atteggiamento tenuto dal Direttore Didattico nell'occasione sia giustificabile e coerente con la necessità di fornire effettivi servizi scolastici, attraverso la collaborazione integrata fra varie autorità scolastiche;

b) se non ritenga opportuno intervenire sul Provveditore agli Studi di Milano,

per il recupero degli spazi necessari all'utenza, nel plesso in questione;

c) quali altri provvedimenti intenda adottare per regolamentare le questioni oggetto della presente. (4-00772)

RISPOSTA. — In ordine alla questione riguardante l'utilizzo dei locali dell'edificio scolastico di Piazza Sicilia in Milano, sede di scuola elementare, di cui alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il competente provveditore agli studi di Milano ha precisato che nell'ambito delle proprie competenze, intese ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze delle scuole gestite dall'amministrazione scolastica, il medesimo ha sempre operato in piena collaborazione con l'amministrazione comunale.

Ed invero, nel caso in esame, appena acquisita la richiesta avanzata in data 25 luglio 1991, con la quale l'ente locale chiedeva di mettere a disposizione alcune aule dell'edificio per il funzionamento di sezioni di scuola materna comunale, è stata disposta visita ispettiva per verificare se sussistevano le condizioni per poter ospitare nell'edificio in parola anche dette sezioni.

Dopo aver acquisito le risultanze ispettive e la puntuale relazione tecnica, richiesta nel contempo all'ente locale, in data 9.12.1991 il provveditore agli studi si è espresso favorevolmente limitatamente alla cessione di n. 6 aule, comprese quelle già utilizzate dall'ente per propri uffici.

Contestualmente è stata evidenziata al comune la necessità di operare una programmazione generale idonea ad evitare frammentari interventi.

A tutt'oggi questa programmazione può considerarsi appena avviata.

Nel maggio 1993 il commissario straordinario per il comune di Milano ha deliberato gli atti formali necessari a predisporre le aule destinate alla scuola materna comunale attivata nell'anno scolastico 1993/94, e per la quale sono stati utilizzati n. 5 locali, non comprensivi di quelli già assegnati agli uffici comunali.

Secondo quanto comunicato dal direttore didattico della scuola elementare in questione, l'amministrazione comunale ha recentemente effettuato un sopralluogo nel corso del quale è stato constatato che attualmente la situazione della scuola è quanto mai rispondente al principio di razionalizzazione, in quanto, le n. 18 classi funzionanti a modulo e le n. 18 funzionanti a tempo pieno risultano in media di n. 24 allievi per classe.

Il medesimo direttore ha anche fatto presente che non vi è stata alcuna ulteriore richiesta né formale né informale da parte del comune per acquisire ulteriori spazi.

Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALB12-40
Lire 1200